

ALLEGATO “A”

## **REGOLAMENTO**

**PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

ADOTTATO

CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Viviana Fugazzotto*

# INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 – Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche.....	4
Art. 3 – Procedura e requisiti per il rilascio dell’autorizzazione.....	5
Art. 4 – Documenti da produrre per il rilascio dell’autorizzazione.....	5
Art. 5 – Requisiti igienico sanitari.....	5
Art. 6 – Commissione Comunale.....	6
Art. 7 – Decadenza, sospensione e revoca all’autorizzazione.....	6
Art. 8 – Silenzio - Assenso.....	7
Art. 9 – Orario di vendita.....	7
Art.10 – Subingresso.....	7
Art.11 – Produttori Agricoli.....	7
Art.12 – T.O.S.A.P.....	8
TITOLO II – DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE.....	9
Art.13 – Mercato settimanale.....	9
Art.14 – Criteri di assegnazione dei parcheggi.....	9
Art.15 – Orario di vendita.....	9
Art.16 – Delimitazione dei posteggi.....	10
Art.17 – Circolazione nel mercato.....	10
Art.18 – Occupazione temporanea del posteggio.....	10
Art.19 – Sostituzione del parcheggio.....	10
Art.20 – Obblighi degli esercenti.....	10
Art.21 – Caratteristiche delle attrezzature.....	11
Art.22 – Mercato ricorrente in giorno festivo.....	11
TITOLO III – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.....	12
Art.23 – Svolgimento dell’attività itinerante.....	12
TITOLO IV – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE.....	14
Art.24 – Autorizzazioni stagionali.....	14
Art.25 – Commercio su aree pubbliche tipologia A) ex articolo 1 legge regionale n. 18/95.....	14
Art.26 – Autorizzazioni temporanee in occasione di Fiere, Feste, Sagre, Manifestazioni Culturali, Ricreative, Musicali e Sportive.....	15

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	17
Art.27 – Sanzioni.....	17
Art.28 – Regolamentazione del mercato settimanale.....	17
TITOLO VI – NORME FINALI.....	18
Art.29 – Rinvio.....	18
Art.30 – Pubblicità.....	18
Art.31 – Entrata in vigore.....	18

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### *Art. 1 – Oggetto del Regolamento*

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato in tutto il territorio comunale dalle norme previste dalla legge regionale 1° marzo 1995, n. 18, dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, dalla Circolare esplicativa dall'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigiano e della Pesca del 6 aprile 1996, prot. n. 4754 dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dalle suddette leggi regionali e dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, in materia di commercio su aree pubbliche.

### *Art. 2 – Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche*

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, e lo stesso può essere di **tipo A) – B) – C )**.

- **Per il commercio di tipo A)** si intende quello esercitato a posto fisso su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana.
- **Per il commercio di tipo B)** si intende quello esercitato a posto fisso su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate un solo giorno la settimana stabilito per lo svolgimento del mercato.
- **Per il commercio di tipo C)** si intende quello esercitato senza posto fisso presso il domicilio dei compratori o comunque su aree pubbliche ma in forma itinerante.

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie A) e B) è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'organo Comunale competente dove ha sede per il posteggio richiesto, quella per la tipologia C) dal Sindaco del Comune dove risiede l'istante.

Ai richiedenti la tipologia C) proveniente da altro Comune è consentito esercitare tale attività previo “*nulla osta*” rilasciato dall'organo Comunale competente nel quale il richiedente intende esercitare l'attività, tale “*nulla osta*” può essere negato solo per motivi di viabilità, di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

### *Art. 3 – Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione*

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della L.R. n. 18/95 sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento non scaduto.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- i) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed eventuale recapito telefonico;
- ii) attestato e/o diploma idoneo posseduto;
- iii) settore (alimentare o non alimentare) per cui intende svolgere la propria attività;
- iv) eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A) (aree in concessione) o B) (mercato) prevista dall'art. 1 comma 2 della L.R. 18/95.

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società o cooperative regolarmente costituite.

### *Art. 4 – Documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione*

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- 1) autodichiarazione di iscrizione al registro imprese;
- 2) autodichiarazione antimafia, dei carichi pendenti e del casellario giudiziale;
- 3) certificato di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi addetti alla vendita;
- 4) n. 1 (una) marca da bollo per l'importo vigente nel periodo di riferimento.

I documenti di cui ai punti 1) e 4) vanno prodotti solo nei casi di vendita di prodotti alimentari e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

### *Art. 5 – Requisiti igienico sanitari*

I banchi e gli autoveicoli addetti alla vendita e alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari debbono rispondere ai requisiti igienico-sanitari fissati con l'Ordinanza del Ministro della Sanità del 26 giugno 1995, con l'articolo 22 del Decreto Ministero Industria n. 248 del 4 giugno 1993 e con il Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità del 20 maggio 1996.

L'attività di vigilanza e controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale dell'Azienda A.S.P. territorialmente competente e dal personale del Corpo di Polizia Municipale.

#### *Art. 6 – Commissione Comunale*

Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni, di cui al precedente articolo 3, è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dell'apposita Commissione Comunale di cui all'articolo 7 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18.

La predetta Commissione è nominata dal Sindaco, dura 4 (quattro) anni, ed è così composta:

- a) dal Sindaco o da un suo delegato permanente, con funzioni di Presidente;
- b) dal capo dell'Ufficio, o da un suo delegato, addetto al traffico ed alla viabilità o dal Comandante del corpo di Polizia Municipale;
- c) dal capo dell'Ufficio comunale o da un suo delegato, addetto all'urbanistica e al territorio;
- d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse;
- e) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- f) da un esperto di problemi della distribuzione nei comuni fino a 50.000 abitanti e da due negli altri casi.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Responsabile del servizio competente.

Non è richiesto nessun parere per le richieste di subingresso.

Nel caso in cui anche la seconda seduta della Commissione Comunale su Aree Pubbliche, vada deserta, il Responsabile dell'Area / del Servizio rilascerà la richiesta autorizzazione commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, prescindendo dal relativo parere.

#### *Art. 7 – Decadenza, sospensione e revoca all'autorizzazione*

La scadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione è disposta dal Responsabile dell'area interessata al rilascio dell'autorizzazione e va effettuata:

- i) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi della data dall'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
- ii) nel caso della decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- iii) nel caso di cancellazione dal registro imprese;
- iv) nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

#### *Art. 8 – Silenzio - Assenso*

Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è di novanta giorni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18.

In caso di silenzio dell'Amministrazione durante il suddetto periodo si intendono accolte le richieste di tipologia C) e quelle relative alla tipologia A) e B), nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio richiesto, pertanto la norma di cui alla suddetta legge costituisce norma speciale, prevalendo sulla normativa generale 60 (sessanta) giorni.

#### *Art. 9 – Orario di vendita*

I titolari di autorizzazione sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante apposita determina sindacale.

Le deroghe operante a favore degli esercenti del commercio fisso vengono estese anche agli esercenti del commercio su aree pubbliche.

#### *Art.10 – Subingresso*

Per il subingresso si applicano le stesse norme del commercio fisso.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante sia regolarmente iscritto al registro imprese.

L'effettivo trasferimento dell'esercizio deve essere provato o con testamento o atto di eredità - per i casi "*mortis causa*" - e con atto di donazione, o con contratto, o anche per scrittura privata autenticata dal notaio - per i trasferimenti "*inter vivos*", debitamente registrate a norma di legge.

Il subentrante non perde i titoli di priorità maturate dal cadere (presenza abituale di una fiera, presenza in una graduatoria d'assegnazione di posteggio).

Inoltre il titolare di più autorizzazione ha la facoltà di trasferire le singole autorizzazioni, ma non le singole tabelle merceologiche o settori.

La concessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può quindi essere ceduta solo assieme all'azienda stessa.

#### *Art.11 – Produttori Agricoli*

La qualifica di produttore agricolo è provata mediante un attestato in carta libera rilasciato dal Sindaco in cui si trova il terreno destinato alla coltivazione dei prodotti posti in vendita, secondo la nuova disposizione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Il suddetto attestato ha validità annuale.

I produttori agricoli muniti dell'autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, possono porre in vendita, nelle zone loro riversate, esclusivamente i prodotti ottenuti nei fondi da loro condotti per cultura o allevamento.

Le zone per la vendita di prodotti agricoli ottenuti nei fondi da loro condotti per coltura o allevamento sono individuate, così come segue:

- 1) Piazza Fiera;
- 2) Parco suburbano;
- 3) Viale Loreto;
- 4) Piazza Duomo.

#### *Art.12 – T.O.S.A.P.*

La riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche avviene tramite versamento sul c.c.p. n. 11083987 intestato alla Tesoreria del Comune di Mirto, in ragione di un anno, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il tributo, frazionabile con semestralità anticipata sulla base di convenzione relativa alla concessione del posteggio.

Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento, salvo conguaglio.

## **TITOLO II – DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE**

### *Art.13 – Mercato settimanale*

Nell'ambito del territorio comunale, è stata individuata un'area pubblica, (Piazza Fiera), giusta planimetria che sub "1" si allega al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale, dove sorge attualmente il mercato settimanale.

Alla predetta area pubblica vengono assegnati i seguenti settori.

- 1) SETTORE ALIMENTARE;
- 2) SETTORE NON ALIMENTARE.

I posteggi complessivi ammontano a n. 6 (sei), distribuiti come segue:

- SETTORE ALIMENTARE:
  - Posteggi n. 3 (tre) dal n.1 al n. 2.
- SETTORE NON ALIMENTARE:
  - Posteggi n.3 (tre) dal n. 4 al n. 6.

Il rilascio della relativa autorizzazione è subordinato a quanto previsto dai precedenti articoli 3), 4) e previo parere della Commissione Comunale di cui al precedente articolo 6.

### *Art.14 – Criteri di assegnazione dei parcheggi*

I posteggi disponibili presso il mercato settimanale, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnati previa istanza dell'interessato.

I posteggi non assegnati o per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati previa istanza dell'interessato.

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato.

La concessione del posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

### *Art.15 – Orario di vendita*

L'attività di vendita all'interno del mercato, sarà dalle ore 8,00 (otto) ogni venerdì, esclusi i festivi, (salvo nuove disposizioni) e si concluderà alle ore 13,00 (tredici).

I concessionari del posteggio ed i loro coadiutori possono accedere al mercato un'ora prima e precisamente alle ore 7,00 (sette) dell'apertura al pubblico per il montaggio dei banchi di vendita e l'esposizione della merce e trattenersi fino ad un ora dopo e precisamente alle ore 14,00 (quattordici) dopo la vendita, per le operazioni di sgombero e di pulizia.

#### *Art.16 – Delimitazione dei posteggi*

Ciascun posteggio è delimitato di strisce ed intervallato da uno spazio, come da planimetria allegata al presente regolamento, per consentire il passaggio agli operatori ed al pubblico.

Le dimensioni del posteggio rimangono quelle precedentemente autorizzate.

La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio della relativa autorizzazione.

#### *Art.17 – Circolazione nel mercato*

Nelle aree di mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla vendita, con esclusione dei mezzi di emergenza (ambulanza, vigili del fuoco, ecc.) ai quali deve essere in ogni caso assicurato il passaggio.

#### *Art.18 – Occupazione temporanea del posteggio*

Nel caso in cui il titolare del posteggio non si sia presentato sul posto assegnato entro le ore 9,00 (nove), il posteggio medesimo sarà assegnato, solo per quel giorno, ad un titolare di apposita autorizzazione, avente tipologia riferita all'ambito del settore assegnato tramite sorteggio effettuato sul posto dal Responsabile del Servizio Vigilanza o da ausiliario del traffico, alla presenza di due testimoni, possibilmente commercianti del mercato.

#### *Art.19 – Sostituzione del parcheggio*

Qualora il titolare del posteggio assegnato adoperi per la sua attività di vendita un autoveicolo attrezzato e la superficie concessa sia insufficiente, può richiedere altro posteggio più adeguato, se disponibile, detta richiesta deve essere effettuata con lettera raccomandata, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della stessa.

#### *Art.20 – Obblighi degli esercenti*

L'esercente deve esporre in modo ben visibile i seguenti documenti:

- 1) autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- 2) ricevuta di pagamento della TOSAP;
- 3) atto di concessione del posteggio.

È vietato gettare sul suolo rifiuti di ogni genere, i venditori devono mantenere puliti i loro banchi di vendita, le relative attrezzature e l'area adiacente alla vendita.

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentare che utilizzano bilance devono mantenere le stesse ben visibile al pubblico.

A tal fine di garantire il miglior funzionamento del mercato è vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere l'intensità sonora dei propri apparati in linea con le normative vigenti in materia.

#### *Art.21 – Caratteristiche delle attrezzature*

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte ad una altezza minima di cm. 50 (cinquanta) dal suolo e l'eventuale apertura del banco deve essere non inferiore a due metri e non superiore a tre metri del suolo.

Ai solo venditori di articolo casalinghi e di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre nell'ambito dell'area assegnata.

È fatto divieto appendere il bordo esterno della copertura merce che possa ostacolare normale transito al pubblico.

#### *Art.22 – Mercato ricorrente in giorno festivo*

Qualora il giorno della settimana destinato al mercato dovesse coincidere con una ricorrenza festiva a carattere nazionale e/o con la festività del Santo Patrono, il mercato non avrà svolgimento.

## **TITOLO III – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

### *Art.23 – Svolgimento dell'attività itinerante*

L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio Comunale, ad esclusione dell'orario di vendita del Mercato settimanale, giusto articolo 15 del presente regolamento. Tale esercizio risulta condizionato al divieto di sosta in mezzo alla carreggiata stradale e, quindi, consentito solo su aree laterali in modo da non intralciare il traffico autoveicolare e pedonale, nel rispetto della disposizione del codice della strada.

È vietata la sosta per l'esercizio del commercio itinerante, mediante i relativi automezzi, entro metri 50 (CINQUANTA) dall'ingresso principale degli esercizi commerciali in cui viene effettuata la vendita di prodotti aventi contenuto merceologico identico a quello dell'itinerante.

Ai titolari di autorizzazione di tipologia C) è consentito sostare nello stesso punto per non più di un'ora (per punto si intende la superficie occupata durante la sosta).

Le soste possono essere fatte solo in punti di distanza tra loro di almeno 15 (QUINDICI) metri.

L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzati ed in regola con il codice della strada.

Per gli esercenti dei prodotti alimentari è necessario che l'automezzo possenga inoltre i requisiti igienico-sanitari richiesti per legge, documentati da apposito certificato di idoneità sanitaria.

Non è consentito poggiare nel suolo pubblico le merci posti in vendita.

L'area utilizzata per sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

È fatto divieto su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione tali da recare disturbo alla quiete pubblica.

La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito con apposita determina sindacale.

I titolari di autorizzazione di tipologia C), rilasciata da altri Comuni, devono presentare istanza all'organo comunale competente chiedendo il “*nulla osta*” per la vendita di prodotti (merce in questo territorio comunale corredata dai seguenti documenti):

- 1) copia dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di provenienza (di residenza);
- 2) certificato di idoneità sanitaria dell'automezzo.

I documenti di cui ai punti 1) e 2) vanno richiesti solo per gli addetti alla vendita di prodotti alimentari.

È inoltre richiesto il parere del Responsabile del Servizio di Vigilanza, concernente la viabilità ed il traffico.

Il Sindaco può con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio Comunale (in aggiunta alle aree sopra menzionate) la vendita in forma itinerante per motivo di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico – sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

## **TITOLO IV – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE**

### *Art.24 – Autorizzazioni stagionali*

Vengono considerate “*autorizzazioni stagionali*”, per il settore alimentare, non alimentare e somministrazione di alimenti e bevande quelle di durata continuativa per un periodo non inferiore a 60 (sessanta) giorni e non superiore a 180 (centoottanta) giorni.

Il rilascio di autorizzazioni stagionali potrà avvenire soltanto per il periodo 1° MAGGIO / 31 OTTOBRE di ogni anno.

### *Art.25 – Commercio su aree pubbliche tipologia A) ex articolo 1 legge regionale n. 18/95*

Il rilascio delle autorizzazioni pluriennali per un minimo di due anni e sino a un massimo di anni cinque, rinnovabili previa richiesta formulata sei mesi prima della scadenza, per l’installazione di chioschi sul territorio comunale e comunque devono essere ubicati ad una distanza minima di metri 50 (cinquanta) dall’ingresso principale degli esercizi commerciali in cui viene effettuata la vendita di prodotti aventi contenuto merceologico identico a quello venduto dal richiedente.

Le autorizzazioni pluriennali potranno essere rilasciate nei luoghi succitati, previa presentazione della seguente documentazione:

- 1) Autorizzazioni, rilasciata dagli Uffici competenti del Comune di Mirto. A dette autorizzazioni deve essere allegata copia del versamento relativo alla tassa di occupazione spazi comunali;
- 2) Autorizzazione, rilasciata dall’Ufficio competente del Comune di Mirto, relativa all’allaccio al collettore principale della rete idrica e fognaria comunale;
- 3) DIA sanitaria rilasciata dalla competente ASP (Distretto di Sant’Agata Militello).

Il suolo circostante al chiosco, deve essere pulito alla fine della giornata lavorativa, a pena di revoca dell’autorizzazione commerciale.

Nel caso in cui perverranno più istanze richiedenti autorizzazione installazione di chiosco nella medesima area, si terrà in considerazione l’ordine cronologico della data di arrivo al protocollo generale dell’Ente.

Per l’esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l’ordine di priorità del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente giusto articolo 5 della L.R. 18/95.

Il Responsabile dell’Area interessata potrà rilasciare le autorizzazioni, previo parere espresso dalla Commissione di cui al precedente articolo 6.

*Art.26 – Autorizzazioni temporanee in occasione di Fiere, Feste, Sagre, Manifestazioni Culturali, Ricreative, Musicali e Sportive*

In occasione delle festività e ricorrenze civili, appresso elencate, è possibile esercitare l'attività di vendita su determinate aree pubbliche a soggetti in possesso della licenza di tipo C ex articolo 1 legge regionale n. 18/95, previo pagamento della T.O.S.A.P.:

- Epifania;
- San Giuseppe;
- Domenica delle Palme;
- Pasqua e Lunedì di Pasqua;
- 25 aprile;
- Primo Maggio;
- 2 giugno;
- Sacro Cuore di Gesù;
- Ricorrenza del 4 novembre;
- Immacolata Concezione;
- Santo Natale;
- Santo Stefano (26 dicembre)
- Capodanno (1° gennaio).

Le aree destinate a vendita, in occasione delle superiori ricorrenze, vengono ben individuate nelle seguenti zone:

- 1) piazza V. Emanuele;
- 2) via Umberto I;
- 3) viale Loreto;
- 4) piazza Fiera;
- 5) piazza Duomo.

Inoltre, in occasione di fiere, sagre, manifestazioni culturali, ricreative, musicali, sportive, della festa dei tre Santi del 10 maggio e della Santa Patrona il 24 settembre, il Responsabile dell'Area interessata, previa richiesta formale dell'interessato, concederà autorizzazioni temporanee per l'occupazione suolo, nelle seguenti zone:

- 1) piazza V. Emanuele;
- 2) via Umberto I;
- 3) viale Loreto;
- 4) villetta Loreto;

5) piazza Fiera;

6) piazza Duomo.

Per piazza Duomo si specifica che non potranno concedersi autorizzazioni temporanee per l'occupazione del suolo in occasione di manifestazioni culturali, ricreative e musicali.

Le autorizzazioni temporanee occupazione suolo pubblico, possono essere rilasciate per la durata della manifestazione e comunque non potranno essere rilasciate per un periodo superiore a 60 giorni.

Le richieste relative alle autorizzazioni del presente articolo devono essere pervenire all'ufficio protocollo almeno 15 giorni prima della manifestazione per la quale si richiede l'occupazione suolo. Il procedimento è definito nei termini e con le modalità previste dall'articolo 4 comma 3 della L.R. 18/95.

La sorveglianza delle attività di cui al presente articolo, è affidata al Comando della Polizia Municipale.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### *Art.27 – Sanzioni*

Nei casi in cui la legge sul commercio non disponga altrimenti le violazioni al presente regolamento, seguono le procedure previste dagli articoli 106 e 107 del T.U.L.C.P. n. 383/34 e la legge n. 689/81, dell'articolo 20 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 e dell'articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

### *Art.28 – Regolamentazione del mercato settimanale*

In sede di prima applicazione e in ottemperanza all'articolo 8 bis della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, i posteggi nei mercati già esistenti a richiesta degli interessati, saranno concessi, prioritariamente, a quegli operatori cui dimostreranno di avere svolto l'attività presso il mercato di che trattasi, da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, ciò dovrà essere dimostrato allegando alla richiesta in bollo i sotto elencati documenti:

- 1) possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e iscrizione al registro impresa per coloro che svolgono l'attività di Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- 2) ricevuta di pagamento della TOSAP o altra eventuale documentazione riconosciuta idonea dagli uffici competenti;
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, avvalorata da attenzione del Responsabile dell'Annona, nella quale deve essere dichiarato di avere occupato il posteggio da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2.

## **TITOLO VI – NORME FINALI**

### *Art.29 – Rinvio*

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia.

Per le competenze si applicano le norme di legge vigenti in Sicilia e lo statuto comunale.

L'organizzazione dell'ente sarà adeguata ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alle disposizioni vigenti sul responsabile del procedimento, sul diritto di accesso e sull'autocertificazione, adottando le disposizioni regolamentari e le idonee misure organizzative, entro mesi 3 (tre) dall'entrata in vigore del presente regolamento.

### *Art.30 – Pubblicità*

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione

Inoltre copia sarà consegnata ai dirigenti e ai responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

### *Art.31 – Entrata in vigore*

La deliberazione consiliare relativa all'approvazione del presente regolamento, ad essa allegato, per farne parte integrante e sostanziale, entrerà in vigore ad avvenuta esecutività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2°, del vigente Statuto Comunale, la predetta deliberazione viene depositata, mediante apposito avviso, nella Segreteria Comunale, alla libera visione del pubblico per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

